



Spett.le Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)  
Direzione Tecnica  
c.a. Cristina Timò

p.c. Comitato Elettrotecnico Italiano  
Domenico Festa

Oggetto: Inchiesta pubblica n° C. 1114 – Osservazioni CO.NA.CEM-ONLUS

CO.NA.CEM-ONLUS (Coordinamento Nazionale per la tutela dai Campi Elettromagnetici) ritiene che quanto previsto dal Decreto n° 179 art 14 sia in contrasto con principi di natura fisica, biologica e purtroppo sanitaria relativi alla tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. E' altresì in contrasto con norme di legge nazionali ed europee già in vigore e Conacem farà valere le proprie ragioni nelle sedi opportune nel merito.

In relazione all'inchiesta pubblica n° C.1114 a titolo "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana Appendice E: Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)" intendiamo esporre alcune valutazioni che a nostro giudizio richiedono una modifica di quanto contenuto in tale documento o in altre guide collegate.

- 1) Il concetto descritto dalla suddetta Guida relativo al paragrafo 3.2 "Estrapolazione per confronto con valori di soglia definiti come media sulle 24 ore" va modificato nel passaggio in cui recita "Il coefficiente  $a_{24h}$  è reso disponibile secondo le modalità previste dalla normativa" perché non è chiaro quali siano tali modalità dal momento che mai fino ad ora la normativa ha mai preso in esame l'esistenza di tale coefficiente. In particolare giova ricordare che la legge quadro 36/2001 art. 8 comma 6 attribuisce ai Comuni competenze urbanistiche per la redazione di regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Pertanto riteniamo che i coefficienti  $a_{24h}$  debbano essere resi pubblici per consentire di realizzare tale pianificazione secondo lo spirito di trasparenza, pubblico e non discriminatorio previsto dal DL 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche che all'art 86 comma 1 prevede che "Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture".
- 2) Dal punto di vista strettamente operativo poiché la guida sopra citata prevede la realizzazione della misura ad una sola altezza invece delle tradizionali (110, 150 e 190) previste dalla norma Cei 106-21 par. 9.2.2 occorrerà modificare la 106-21 in tale passaggio.
- 3) La norma Cei 106-20 al paragrafo 5.1 riporta che "Quello che deve essere misurato è il livello massimo al quale è esposta una persona nelle condizioni di funzionamento della sorgente, utilizzata come previsto quando è consentito l'accesso alle persone" che trova pieno compimento nel art 3 comma c legge quadro 36/01 che definisce il valore di attenzione: "è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge". Da tutto ciò deriva che occorre richiedere una deviazione rispetto a quanto descritto dalla guida Cei 106-20 in quanto in contrasto con i risultati effettivi dell'applicazione della Guida in inchiesta pubblica.

Riese Pio X (TV), 06.03.13.

Distinti saluti  
per il CO.NA.CEM-ONLUS  
il Presidente  
Daniela Dussin